

Ciò posto, io vorrei sapere se nelle leggi si possano porre determinazioni che non abbiano uno scopo; perchè se l'ultimo inciso dell'articolo 47 non ha il senso ch'io gli attribuisco, dovrò dire che questa è una nuova forma di compilazione delle leggi. Ma, se ha il significato ch'io temo, mi spieghi l'onorevole Gerardi, e mi spieghi il Governo: che significa "compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo?"

Ad ogni modo, sarebbe tolto ogni dubbio di interpretazione col lieve emendamento ch'io ho proposto, e che io spero ancora potrà essere accettato, giacchè non modifica ma chiarisce il senso dal Governo e dalla Commissione attribuito al primo capoverso di quell'articolo.

Io ho fatto anche un'altra proposta, la quale forse potrà apparire superflua; perchè io credo che le disposizioni con le quali si dichiara che il contingente debba restare sempre di 100 milioni, e che l'aliquota non andrà mai al di là del 7 per cento, siano, mi si permetta l'espressione, non disposizioni legislative, ma poesie.

Ma, poichè vogliamo impegnarci, perchè non precisiamo tassativamente che il contingente generale debba essere invariabilmente di 100 milioni? La disposizione come ci è proposta non mi pare che escluda nettamente il dubbio che il contingente possa riuscire superiore a quella somma.

Per chiarire il concetto della fissità del contingente, e non per altro, io ho proposto l'aggiunta al quarto capoverso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi.

Canzi. Una parola di risposta all'onorevole Minghetti, il quale, per dimostrare che le variazioni del contingente generale, qualora si sopprimesse il quarto capoverso di questo articolo, sarebbero gravi, addusse la ragione della possibilità che si verificchino alcune inesigibilità.

Ma se queste inesigibilità sono dipendenti dall'applicazione dell'articolo 36 è evidente che non possono essere importanti e che saranno compensate dagli aumenti. Se invece deriveranno da mancati pagamenti d'imposta non avranno nessuna importanza per la finanza, giacchè sappiamo per esperienza che gli esattori non sono molto usi ad abbandonare questi contributi; e se non li esigeranno nel 1886, li esigeranno quasi certamente nel 1887.

Per queste ragioni io insisto nel mio concetto; soltanto, invece di mantenere la mia proposta, mi associo a quella dell'onorevole Sonnino Sidney.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Ho chiesto di parlare per dare brevi schiarimenti alla Camera.

L'articolo che si discute include due concetti essenziali: il primo è la determinazione del contributo generale fondiario del regno; il secondo l'invariabilità di cotesto contributo generale. In qual modo si stabilisce il contributo fondiario del regno? Applicando l'aliquota del 7 per cento all'imponibile accertato; il 7 per cento è dichiarato il massimo dell'aliquota.

Ma vi è anche un altro massimo, quello del contributo, che non può eccedere nel complesso la somma di 100 milioni. Da ciò deriva evidentemente che, se l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento all'imponibile accertato dal nuovo estimo portasse ad una somma di contributo generale superiore ai 100 milioni, bisognerebbe diminuire l'aliquota, poichè non si può superare la somma dei 100 milioni.

Ed al contrario se l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento portasse una cifra inferiore ai 100 milioni, il contributo generale rimarrebbe inferiore ai 100 milioni.

Questa è la spiegazione chiara, evidente, secondo me, dell'applicazione dell'aliquota del 7 per cento all'imponibile netto, con la condizione però che il contributo generale non ecceda i cento milioni.

Ciò posto, tutte le difficoltà, e tutti i dubbi che sono stati messi innanzi circa la possibilità di aumentare l'aliquota, cadono di per sé.

Il Governo ha promesso un'aliquota massima del sette per cento, e questa aliquota può discendere ove dia un contributo maggiore di cento milioni. Non vi è dunque da lamentare nè incoerenza, nè ritiro di promesse, e di dichiarazioni già fatte.

Ma in quest'articolo vi è anche un secondo concetto il quale non solo è finanziario, ma è connaturale alla materia della quale noi trattiamo; il contributo generale del regno, una volta stabilito nel modo che ho detto, deve rimanere inalterato, e perchè sia tale, e il bilancio dello Stato possa far sicuro assegnamento, come ha sempre fatto, sopra quella parte dell'entrata pubblica che risulta dalle imposte dirette, è necessario che le mutazioni in aumento od in diminuzione non alterino il contributo generale.

Ora vi sono due casi previsti non solo in questa ma nelle leggi vigenti, due casi di mutazione; quello della perenzione del fondo, l'altro della inesigibilità.